



## **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA**

(L.R.T. 24/02/2005 , n.40)

### **Disciplinare di gara**

**Gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.36/2023 ss.mm.ii., divisa in due lotti, per la conclusione di Accordi quadro con più operatori economici per affidare lavori di manutenzione straordinaria a prevalenza edile e complementari impiantistici, compresa la progettazione dei singoli interventi. Prot. N. 32/2026.**

#### **PREMESSA**

Con Delibera del Direttore Generale n. **338 del 23/03/2026** è stata indetta la procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro diviso in due lotti per l'affidamento, in ciascun lotto a due fornitori, di lavori di manutenzione straordinaria a prevalenza edile e complementari impiantistici, compresa la progettazione dei singoli interventi, nel rispetto dei CAM previsti dal DM 257/2022 e richiamati espressamente nel Capitolato Normativo e Tecnico art.1.6.

Il Bando è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'unione europea, pubblicato sulla Banca Dati dei Contratti Pubblici (BDAP) e sul sito istituzionale dell'AOUP:

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD della Regione Toscana "START" alla quale è possibile accedere all'indirizzo <https://start.toscana.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista in misura non superiore a nove mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori e di svolgimento dei servizi tecnici è Pisa [codice NUTS ITI17]

lotto 1 CIG **BB105FA571** CUI L01310860505202500003

lotto 2 CIG **BB105FB644** CUI L01310860505202500003

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Lucia Trillini, indirizzo mail [l.trillini@ao-pisa.toscana.it](mailto:l.trillini@ao-pisa.toscana.it). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare ulteriori RUP per la fase di esecuzione dell'accordo quadro con la stipula di singoli contratti attuativi.

## § 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La Gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi dell'art. 25 del Codice.

L'utilizzo della PAD "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)" comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronicIDentificationAuthentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'AOUP non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di utilizzo scaricabili dal link <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet dell'AOUP nella sezione di Amministrazione Trasparente / bandi di gara e contratti/ Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/ Procedure avviate a partire dal 01/01/2024 / Dati previsti dall'Allegato 1 alla Delibera ANAC n264 del 2006/2023 così come modificata dalla Delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023, nella sezione dedicata alla presente gara, individuata mediante digitazione del CIG, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo di START è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

START è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per operare sulla piattaforma e in particolare è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo

bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD START. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

La Gara sarà condotta attraverso l'utilizzo della PAD "START", alla quale è possibile accedere all'indirizzo <https://start.toscana.it/initiatives/list/>. È quindi necessario che gli operatori economici interessati alla partecipazione siano regolarmente iscritti alla PAD: tutte le informazioni al riguardo sono disponibili sul sito internet indicato.

In caso di raggruppamenti/consorzi ordinari costituendi è sufficiente la registrazione alla PAD della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio. L'operatore economico già registrato, che intenda partecipare quale mandataria designata di un raggruppamento/consorzio, deve effettuare una nuova registrazione (ad hoc), all'interno della quale vengono individuati gli operatori economici mandanti. Si rinvia al documento "Manuale presentazione offerte – procedure di gara" scaricabile tra la documentazione pubblicata al link <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

La PAD mette a disposizione degli operatori economici un help desk, raggiungibile al numero verde telefonico 0810084010, il contatto 02 81480761 e l'indirizzo mail [start.oc@accenture.com](mailto:start.oc@accenture.com) esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l'utilizzo della PAD dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30.

Salvo malfunzionamenti delle reti, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, onde evitare eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, rispetto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente della PAD è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo del quale verrà identificato dalla PAD. L'operatore economico ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero persona munita di idonea procura (generale o speciale), abilitato a presentare domanda.

### **1.4 Precisazioni sulla procedura di gara svolta su START**

La PAD START non gestisce l'inserimento di categorie merceologiche diverse, per lotti diversi. Pertanto l'unico riferimento per i concorrenti, rispetto ai requisiti di ammissione richiesti per ciascuno dei lotti, è quanto previsto nel bando e nel presente disciplinare.

### **1.5 Responsabilità.**

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque con la presentazione della domanda, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno della PAD all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno della PAD si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Gli operatori economici esonerano l'AOUP e il sistema telematico per la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere telematicamente la PAD e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla Gara.

Si precisa infine che eventuali informazioni in merito al funzionamento della PAD dovranno essere trattate alla stregua delle richieste di chiarimento sulla Gara. L'AOUP declina ogni responsabilità per eventuali informazioni che dovessero essere fornite dal servizio di help desk della PAD.

## § 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara generato dal sistema
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Allegato 1 al Disciplinare “Requisiti di partecipazione di ordine speciale e mezzi di prova”
- 4) Allegato 2 al Disciplinare “ Criteri di valutazione delle offerte”
- 5) Il Capitolato Normativo e Tecnico per il Lotto 1 (Capitolato 1)
- 6) Il Capitolato Normativo e Tecnico per il Lotto 2 (Capitolato 2)
- 7) N. 4 Disciplinari tecnici:
  - a. Opere edili
  - b. Impianti elettrici
  - c. Impianti idrico sanitari
  - d. Impianti termici
- 8) DUVRI
- 9) Planimetria Cisanello
- 10) Planimetria Santa Chiara
- 11) Gli schemi di scritture private - Convenzione di Accordo Quadro per il Fornitore 1 e per il Fornitore 2 di ciascun Lotto
- 12) Domanda di partecipazione generata dal sistema
- 13) Il DGUE generato dal sistema;
- 14) Il **Mod.1 – parte A** “Dichiarazioni integrative alla Domanda di partecipazione”, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;;
- 15) Il **Mod. 1 – parte B** “Dichiarazioni integrative al DGUE”, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;;
- 16) Il **Mod. 2**-Dichiarazione di impegno art. 102, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- 17) Il **Mod. 3**- “DGUE/Dichiarazioni integrative per Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata”, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- 18) Il patto d'integrità secondo lo schema allegato (**Mod. Patto d'integrità**)
- 19) Codice di comportamento AOUP scaricabile dal sito dell'AOUP al link riportato nel § 26 del presente disciplinare;

- 20) Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it>
- 21) Modulistica per offerta tecnica, come da successivo § 16.
- 22) Offerta Economica, generata automaticamente dal sistema

La Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in tema di insussistenza delle condizioni di cui all’**art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.** è compresa nella dichiarazione integrativa alla Domanda al DGUE (**Mod.1 parte B**).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sulla PAD START nella sezione “Informazioni Generali” dedicata alla presente gara al seguente link:

<https://start.toscana.it/tendering/tenders/00237-2026/view/detail/1>

## **2.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare fino a 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

L’apposita sezione all’interno della PAD denominata “Comunicazioni” sarà accessibile, mediante la chiave d’accesso riservata al medesimo operatore economico, per inviare le richieste di chiarimento. L’operatore economico, con la richiesta di registrazione alla PAD e la presentazione della domanda di partecipazione, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo l’area riservata ai chiarimenti pubblicati all’interno della sezione denominata “Chiarimenti”. Si ricorda che le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno rese note a tutti i soggetti interessati alla Gara mediante pubblicazione sulla PAD

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione “Comunicazioni” Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD START e, per quanto non previsto dalle stessa PAD, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati leggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### § 3. OGGETTO, SUDDIVISIONE in LOTTI, IMPORTO e DURATA dell'APPALTO

#### 3.1. OGGETTO e DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'Azienda deve provvedere ad effettuare la manutenzione straordinaria del proprio patrimonio immobiliare e tecnico nei presidi di proprietà ed in uso all'AOUP. Tali interventi sono previsti su strutture ed impianti e si rendono necessari per ripristinare lo stato di sicurezza, efficacia ed efficienza degli edifici e porzioni di edificio oggetto di intervento, nel rispetto della normativa vigente, con l'obiettivo di rispondere anche alle necessità clinico sanitarie nella riorganizzazione di reparti e servizi, sulla base delle esigenze e priorità stabilite dalla Direzione Aziendale.

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno anche parti edili con presenza di amianto ed in particolare:

- materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o retinoidi
- materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti)

Lo strumento contrattuale che risulta più efficace nell'ottica del risultato sostanziale e dell'efficienza procedurale è l'istituto dell'ACCORDO QUADRO, utile a realizzare singoli interventi strutturali ed impiantistici (interventi a prevalenza edile e complementari impiantistici) nel momento in cui viene determinata la natura degli interventi da effettuare e il livello di urgenza rispetto alle esigenze che emergeranno nel corso del periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

Nell'ottica ancora di assicurare disponibilità e prontezza d'intervento è stato ritenuto utile stipulare l'Accordo Quadro con due fornitori, senza rilancio competitivo. La scelta dell'operatore cui affidare il contratto specifico avverrà prioritariamente sulla base dello scorrimento della graduatoria di merito: al primo concorrente in graduatoria potrà essere affidato **fino al 65%** dei lavori del lotto e al secondo concorrente in graduatoria **il restante 35%** dei lavori riconducibili al lotto.

In via straordinaria, sulla base di emergenze che si potranno verificare, il secondo in graduatoria potrà essere affidatario di un contratto specifico anche prima dell'esaurimento del massimale del primo operatore in graduatoria, se quest'ultimo già impegnato in un appalto specifico del medesimo AQ, dimostri l'impossibilità di attivarsi con i tempi appropriati in ragione dell'urgenza del nuovo intervento

#### 3.2 DURATA DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro avrà la **durata** di 42 mesi. Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso per esaurimento dell'intera somma prevista, l'appaltatore, nel caso in cui vi siano lavori in corso, dovrà provvedere a completare gli stessi, in ogni loro parte a perfetta regola d'arte.

L'AOUP si riserva inoltre la facoltà di prorogare di ulteriori **6 mesi** la durata dell'Accordo Quadro qualora non sia stato utilizzato l'intero importo in convenzione alla scadenza del periodo contrattuale sopra riportato.

L'AOUP si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo Quadro prima della scadenza del termine nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo dell'accordo medesimo e non sia possibile attivare l'opzione di cui al paragrafo 2

#### 3.3. SUDDIVISIONE in LOTTI

Considerato che gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere realizzati anche su edifici d'interesse storico/artistico, alcuni anche sottoposti a vincolo, al fine di assicurare la partecipazione delle micro piccole e medie imprese e contemporaneamente porre in essere le condizioni per il raggiungimento dei risultati attesi, quali ad esempio, la prontezza d'intervento degli operatori economici coinvolti a fronte di più interventi contemporanei da realizzare, è stato ritenuto opportuno dividere la gara in due lotti, distinguendo tra interventi a prevalenza OG1 e interventi a prevalenza OG 2. Per ciascuno dei lotti verranno stipulati gli specifici accordi quadro, distinti per aggiudicatario primo in graduatoria e secondo in graduatoria in ciascun lotto.

Tab.1

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	lavori di manutenzione <b>straordinaria a prevalenza OG 1</b> lavori edili e complementari impiantistici, compresa la progettazione dei singoli interventi.		2.410.000,00
2	lavori di manutenzione <b>straordinaria a prevalenza OG 2</b> lavori edili e complementari impiantistici, compresa la progettazione dei singoli interventi.		2.990.000,00

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tab.2

**Lotto n. 1 Lavori di manutenzione straordinaria a prevalenza OG 1 compresa la progettazione**  
 CPV 45454000-4 "Lavori di ristrutturazione" 45453000-7 "Lavori di riparazione e ripristino"  
 Codice ATECO 41.20.00.

	Descrizione	SOA e classifica	CPV o codice ATECO	Prevalenza	Importo
1	Lavori edili	OG1 IV	45454000-4 45453000-7	prevalente / principale	1.800.000,00
2	Lavori impiantistici elettrici e speciali (OS 30)	OS 30 I	45315000-8	scorporabile / secondaria	225.000,00
3	Lavori impianti meccanici (OS 28)	OS 28 I	45315000-8	scorporabile /secondaria	225.000,00
	<b>Totale lavori</b>				<b>2.250.000,00</b>
	oneri della sicurezza da interferenza saranno quantificati nei singoli contratti specifici				
4	Progettazione compresa la sicurezza		71240000-2	secondaria	160.000,00
	<b>Totale servizi</b>				<b>160.000,00</b>
	<b>Totale Lotto importo a base di gara</b>				<b>2.410.000,00</b>

Tab.3

**Lotto n. 2 Lavori di manutenzione straordinaria a prevalenza OG 2 compresa la progettazione**  
 CPV 45454000-4 “Lavori di ristrutturazione” 45453000-7 “Lavori di riparazione e ripristino” Codice ATECO 41.20.00

	Descrizione	CIG e classifica	CPV o codice ATECO	Prevalenza	Importo
1	Lavori edili	OG2 IV	45454000-4 45453000-7	prevalente / principale	2.200.000,00
2	Lavori impiantistici e- lettrici e speciali (OS 30)	OS 30 II	45315000-8	scorporabile / secondaria	275.000,00
3	Lavori impianti mecca- nici (OS 28)	OS 28 II	45315000-8	scorporabile /secondaria	275.000,00
<b>Totale lavori</b>					<b>2.750.000,00</b>
oneri della sicurezza da interferenza saranno quantificati nei singoli contratti specifici					
4	Progettazione esecutiva compresa la sicurezza		71240000-2	secondaria	240.000,00
<b>Totale servizi</b>					<b>240.000,00</b>
<b>Totale Lotto importo a base di gara</b>					<b>2.990.000,00</b>

Negli ultimi tre anni, l'importo annuale degli interventi di manutenzione straordinaria analoghi a quelli della presente procedura ammonta a circa 1.000.000,00 di euro oltre IVA, distribuiti su circa cinquanta ordini di lavoro.

La peculiare configurazione dell'istituto dell'Accordo Quadro, volto a regolare successivi e non preventivati interventi di manutenzione, non consente un calcolo puntuale dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, non essendo nota l'esatta natura ed entità dei lavori che dovranno essere eseguiti, pertanto l'AOUP ha stimato globalmente in € **270.000,00 oltre IVA** i costi della sicurezza, non ribassabili, sull'importo globale di gara, pari ad **121.500 €** per il **Lotto 1** e **148.500 €** per il **Lotto 2**.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante quantificherà puntualmente nei singoli contratti attuativi. Una stima complessiva dei costi, pari a circa **690.000 € oltre IVA** (ovvero a circa il 30% dell'importo dei lavori ed impianti), in relazione ai quali sarà effettuata la verifica della congruità dell'offerta, sono calcolati in relazione alla percentuale prevista per la categoria OG1 (lotto 1) e OG2 (lotto 2).

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante. **I costi della manodopera non sono ribassabili** se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto dell'appalto, previsto dall'art. 11 comma 2 del Codice, è il CCNL "Edilizia" codice alfanumerico F012( sono considerati equivalenti F015 e F018). Non ci sono categorie scorporabili di importo superiore al 30% per le quali è necessario individuare, ai sensi del D.Lgs.209/2024, il CCNL nazionale e Territoriale di riferimento.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio aziendali, disponibili negli anni 2025-2029.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione secondo i criteri stabiliti nel documento "Capitolato Normativo e Tecnico" allegato tra i documenti della presente gara, all'art. 7.18 lett.f).

### 3.4. REVISIONE PREZZI

Come previsto dall'art.6.1 del Capitolato Normativo e Tecnico, la revisione dei prezzi è riconosciuta, ai sensi dell'art. 60, c.2 e 3 del Codice e dell'allegato II.2-bis, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichi di una variazione del costo d'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo. In questo caso la clausola della revisione prezzi opera nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alla prestazione da eseguirsi.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice sintetico "costo costruzione – Fabbricato residenziale" elaborato da ISTAT, il quale viene ritenuto quello più pertinente tra quelli pubblicati dall'Istituto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante

### 3.5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Sono previste eventuali **opzioni per modifiche contrattuali** ai sensi dell'**art. 120 c.1 lett.a)** del Codice. In particolare, qualora a seguito della progettazione esecutiva in prossimità della conclusione / esaurimento dell'accordo quadro, dovessero emergere interventi di importo non interamente coperto dal valore globale della convenzione, è prevista una variazione in aumento del valore dell'Accordo Quadro entro il limite massimo del 20% del valore del lotto, previa verifica della necessaria copertura finanziaria e del possesso per l'appaltatore di requisito sufficiente per il maggiore importo dei lavori da realizzare (classifica adeguata).

Tabella 4

<b>Lotto 1</b>		<b>Lotto 2</b>	
Importo per i lavori e servizi	<b>2.410.000,00</b>	Importo per i lavori e servizi	<b>2.990.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>5.400.000,00</b>		
Variazioni ai sensi dell'art. 120 c.1 lett.a)	<b>482.000,00</b>	Variazioni ai sensi dell'art. 120 c.1 lett.a)	<b>598.000,00</b>
<b>totale</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>totale</b>	<b>3.588.000,00</b>
<b>Valore globale stimato</b>	<b>6.480.000,00</b>		

#### § 4 SOGGETTI AMMESSI in FORMA SINGOLA E ASSOCIATA – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può in-

dicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **§ 5 REQUISITI di ORDINE GENERALE e ALTRE CAUSE di ESCLUSIONE**

**5.1** I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico 2.0 (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 24 in caso di malfunzionamento del fascicolo stesso.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Con la domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

### **5.2 Self- cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **5.3 Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art.1 comma 1 primo periodo dell'allegato II.3 del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici tenuti alla redazione del Rapporto sulla situazione del Personale" di cui all'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La suddetta causa di esclusione non opera per i servizi tecnici.

Sono esclusi dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.1 comma 2 primo periodo dell'allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice..

## **§ 6 REQUISITI di ORDINE SPECIALE e MEZZI di PROVA**

I concorrenti a pena di esclusione devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel § 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## § 6.1. REQUISITI di IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui **all'allegato II.11** del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) titoli e abilitazioni di cui all'art. 34 e seguenti **dell'Allegato II.12** del Codice e al **Allegato II.18** del Codice per quanto applicabili, necessarie agli specifici servizi previsti nell'Accordo Quadro ( progettista e coordinatore sicurezza).

- c) Stante lo stato degli edifici dello stabilimento ospedaliero di santa chiara che degli edifici storici o comunque di realizzazione più datata, anche non soggetti a vincolo, di Cisanello con presenza di amianto, è necessario il possesso **dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per le categorie 10 A o 10B** ai sensi dell'art.212 del D.Lgs.152/2006 almeno per il concorrente in possesso della categoria prevalente, che dunque eseguirà i lavori edili. E'escluso l'avvalimento relativo **all'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali**, come da espresso divieto del comma 10 del citato art. 104.

È possibile ricorrere al c.d. subappalto qualificante, in tal caso l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente l'intenzione di ricorrere e in che misura intende ricorrere al c.d. subappalto qualificante. Non è sufficiente la mera dichiarazione dell'intenzione di subappaltare le lavorazioni della categoria prevalente. Non è invece necessario indicare il nome del subappaltatore

Ai fini della comprova il concorrente dovrà dichiarare nel DGUE gli estremi dell'iscrizione all'Albo.

## § 6.2. REQUISITI di CAPACITÀ ECONOMICA e FINANZIARIA

### 6.2.1 Capacità richiesta per l'esecuzione dei lavori

Gli operatori economici devono possedere le seguenti certificazioni SOA per l'esecuzione dei lavori:

--	--

<b>LOTTO 1</b>					
<b>categoria</b>	<b>Classifica</b>	<b>Importo dei lavori</b>	<b>Importo per la qualificazione pari al 65% del valore del lotto, compresa l'opzione del 20%</b>	<b>Prevalenza</b>	<b>subappaltabile</b>
<b>OG 1</b>	<b>III-bis</b>	1.800.000,00	1.404.000,00	prevalente	E' subappaltabile in misura inferiore al 50%
<b>OS 28</b>	<b>I</b>	225.000,00	175.500,00	scorporabile	SI
<b>OS 30</b>	<b>I</b>	225.000,00	175.500,00	scorporabile	SI
<p>In alternativa è ammesso <b>OG 11</b> classifica <b>II</b> (valore stimato impianti: 450.000,00 - importo per la qualificazione pari al 65% del valore stimato, compresa l'opzione del 20%, per gli impianti 351.000,00)</p> <p>Gli OOEE in possesso della classifica I e II, in quanto operanti in cantieri temporanei o mobili, devono aver acquisito, a pena di esclusione, la c.d. "<b>patente</b>" ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.n.81/2008 così come sostituito dall' art. 29 c. 19 lett. a) della Legge 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR. Per le imprese degli stati membri è richiesto un documento equivalente, riconosciuto secondo la legge italiana.</p>					
<p>Le lavorazioni in luoghi confinati devono essere eseguite da imprese o lavoratori autonomi qualificati ai sensi del DPR 177/2011. Stante la relativa natura e complessità, rispetto alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori coinvolti, dette prestazioni non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.</p>					
<b>LOTTO 2</b>					
<b>categoria</b>	<b>Classifica</b>	<b>Importo dei lavori</b>	<b>Importo per la qualificazione pari al 65% del valore del lotto, compresa l'opzione del 20%</b>	<b>Prevalenza</b>	<b>subappaltabile</b>
<b>OG 2</b>	<b>IV</b>	2.200.000,00	1.716.000,00	prevalente	E' subappaltabile in misura inferiore al 50%
<b>OS 28</b>	<b>I</b>	275.000,00	214.500,00	scorporabile	SI
<b>OS 30</b>	<b>I</b>	275.000,00	214.500,00	scorporabile	SI
<p>In alternativa è ammesso <b>OG 11</b> classifica <b>II</b> (valore stimato: 550.000,00 - importo per la qualificazione pari al 65% del valore stimato, compresa l'opzione del 20%, per gli impianti 450.600,00)</p> <p>Gli OOEE in possesso della classifica I e II, in quanto operanti in cantieri temporanei o mobili, devono aver acquisito, a pena di esclusione, la c.d. "<b>patente</b>" ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.n.81/2008 così come sostituito dall' art. 29 c. 19 lett. a) della Legge 29 aprile 2024 n. 56 di conversione del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR. Per le imprese degli stati membri è richiesto un documento equivalente, riconosciuto secondo la legge italiana.</p>					

Le lavorazioni in luoghi confinati devono essere eseguite da imprese o lavoratori autonomi qualificati ai sensi del DPR 177/2011. Stante la relativa natura e complessità, rispetto alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori coinvolti, dette prestazioni non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.	
--	--

Si ricorda che in forza dell'art. 104 del Codice e ss.mm.ii., i Candidati possono soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica anche a mezzo di **oggetti ausiliari**.

È possibile ricorrere al **c.d. subappalto qualificante**, in tal caso **l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente per quale categoria ed in che misura intende ricorrere al c.d. subappalto qualificante**. Non è sufficiente la mera dichiarazione dell'intenzione di subappaltare la lavorazione. **Non è invece necessario indicare il nome del subappaltatore**.

## 6.2.2 Capacità richiesta per i servizi di ingegneria

**Fatturato globale** non inferiore a **160.000,00** euro per il Lotto 1 o non inferiore a **240.000,00** per il lotto 2 maturato nei migliori tre anni dei cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando (art. 40 comma 1-bis Alleg.II.12 al Codice).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione

## § 6.3. REQUISITI di CAPACITA' TECNICA e PROFESSIONALE

**6.3.1** I requisiti di **capacità professionale e tecnica, per l'esecuzione dei lavori**, sono soddisfatte dal possesso delle qualificazioni SOA. Tale attestazione dovrà essere caricata dai concorrenti su START nella sezione **DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA**

**Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA.** Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice 7), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

**In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica**

**6.3.2** I requisiti di **capacità professionale e tecnica per i servizi di ingegneria** sono soddisfatti dall'aver eseguito almeno tre contratti analoghi a quelli di affidamento nei precedenti dieci anni dalla data di pubblicazione del bando (art. 40 comma 1-bis Alleg.II.12 al Codice)

Si intendono analoghi a quelli in affidamento contratti che hanno avuto ad oggetto le attività di progettazione dei seguenti gruppi di categoria d'opera. I concorrenti dovranno dimostrare espe-

rienza in ciascuno dei gruppi d'opera elencati, per gli importi complessivi indicati nella tabella sotto riportata:

### Lotto 1

ID opere	Categoria DM 17/06/2016	Valore dei lavori relativi ai contratti analoghi
<b>Gruppo 1 Edilizia</b>		
E08 oppure E10	EDILIZIA sanità, istruzione, ricerca - sede ASL, Distretto san., Ambulatori di base	1.800.000,00
	EDILIZIA sanità, istruzione, ricerca – poliamulatori, ospedali	
<b>Gruppo 2 Edilizia / Strutture</b>		
E20 oppure S03 e S04	EDILIZIA edifici e manufatti esistenti - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione riqualificazione	
	STRUTTURE Opere infrastrutturali puntuali – in cemento armato	
	STRUTTURE Opere infrastrutturali puntuali – in muratura/legno/metallo	
<b>Gruppo 3 Impianti meccanici</b>		
IA01 oppure IA02	IMPIANTI meccanici_a fluido – distribuzione acqua, fognatura, distrib.aria	450.000,00
	IMPIANTI meccanici_a fluido – riscaldamento / raffrescamento	
<b>Gruppo 4 Impianti elettrici</b>		
IA03 oppure IA04	IMPIANTI elettrici e speciali per abitazioni in edifici di importanza corrente	
	IMPIANTI elettrici e speciali per abitazioni in edifici complessi	
<b>Gruppo 5 Impianti in rete</b>		
T02	Tecnologie dell'informazione – Sistemi e reti di telecomunicazione	

### Lotto 2

ID opere	Categoria DM 17/06/2016	Valore dei lavori relativi ai contratti analoghi
<b>Gruppo 1 Edilizia</b>		
E08 oppure E10	EDILIZIA sanità, istruzione, ricerca - sede ASL, Distretto san., Ambulatori di base	2.200.000,00
	EDILIZIA sanità, istruzione, ricerca – poliamulatori, ospedali	
<b>Gruppo 2 Edilizia</b>		
E21 oppure E22	EDILIZIA edifici e manufatti esistenti - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione riqualificazione edifici interesse storico/artist. non soggetti a vincolo	
	EDILIZIA edifici e manufatti esistenti - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione riqualificazione edifici interesse	

	storico/artist. soggetti a vincolo		
<b>Gruppo 3 Impianti meccanici</b>			
IA01 oppure IA02	IMPIANTI meccanici_a fluido – distribuzione acqua, fognatura, distrib.aria		550.000,00
	IMPIANTI meccanici_a fluido – riscaldamento / raffrescamento		
<b>Gruppo 4 Impianti elettrici</b>			
IA03 oppure IA04	IMPIANTI elettrici e speciali per abitazioni in edifici di importanza corrente		
	IMPIANTI elettrici e speciali per abitazioni in edifici complessi		
<b>Gruppo 5 Impianti in rete</b>			
T02	Tecnologie dell'informazione – Sistemi e reti di telecomunicazione		

La mancata esperienza documentabile su uno dei gruppi d'opera comporta l'esclusione dalla gara. Il fatturato potrà essere relativo a qualsiasi livello di progettazione. Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.6.2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

**La comprova** del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

1. certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
2. contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
3. attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
4. contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **§ 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali deve essere posseduto dalla Capogruppo / dall'esecutore della categoria prevalente.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale per i servizi di ingegneria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) Il requisito dei servizi analoghi, richiesto in relazione all'attività di progettazione, deve essere posseduto solo dalla mandante che svolgerà il servizio oppure, in caso di professionisti indicati, dal gruppo dei professionisti medesimo

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **§ 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **§ 6.6 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI – FVOE 2.0**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciali avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) di cui all'art. 24 del Codice, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE - VERSIONE 2.0 accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute.

Nei moduli **Mod. 1 parte A** “Dichiarazioni integrative alla Domanda di partecipazione” e al **Mod. 1 parte B** “Dichiarazioni integrative al DGUE”, **Mod.2** “Dichiarazioni impegno art. 102

del D.Lgs. n. 36/2023” e **Mod.3** “DGUE/Dichiarazioni integrative per Impresa consorzata/ausiliaria/cooptata, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante”, ciascun operatore economico rende apposita dichiarazione per esprimere il consenso ai sensi dell’articolo 35, comma 5 bis, del Codice, al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) di cui all’art. 24 del Codice nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Fino alla completa operatività del sistema, per i dati non presenti nel FVOE la Stazione appaltante effettua le verifiche ai sensi dell’art. 40 c. 1 DPR n. 445/2000 attraverso l’acquisizione presso le Amministrazioni competenti dei relativi certificati (cfr. Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023 punto 12.3).

## § 7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al § 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, l’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l’esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l’impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l’impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

L’impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti generale previsti dal Codice richiamati dal § 5 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al § 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Le dichiarazioni dell’ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento**.

In caso di avvalimento premiale, il concorrente allega il relativo contratto di avvalimento all’offerta tecnica.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci **giorni**, pena

l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## § 8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente di ciascun lotto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le lavorazioni in luoghi confinati devono essere eseguite da imprese o lavoratori autonomi qualificati ai sensi del DPR 177/2011. Dette prestazioni, se subappaltate, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, stante la relativa natura e complessità, rispetto alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori coinvolti, e le esigenze di assicurare il controllo conseguente con adeguata efficacia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## § 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, 57 comma 1. lett. a) e b) e 102, D.Lgs. 36/2023, agli operatori economici, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, è richiesto di assumere i seguenti impegni, come requisiti necessari dell'offerta:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate».
- c) garantire l'applicazione del CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Rispetto alla stabilità occupazionale, considerata la natura specifica dell'appalto di Lavori, la tipologia degli interventi, la situazione del mercato specifico nonché le necessità tecnico organizzative e di manodopera dei nuovi contratti e rilevato che non sussiste un "operatore economico uscente" analogamente ai servizi, non è prevista la clausola di assorbimento volta a garantire la stabilità occupazionale di cui all'art. 57 comma 1 lettera a) e all'art. 102 comma 1 lettera a) D.Lgs. n.36/2023

Rispetto alle pari opportunità generazionali e di genere all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, considerate le peculiarità del settore dei lavori, nonché le necessità tecnico organizzative e di manodopera dei nuovi contratti, il contraente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'appalto ad assicurare:

- almeno una quota pari al 5% (cinque per cento) delle nuove assunzioni che si renderanno necessarie, a favore dell'occupazione giovanile (inferiore ai 36 anni)
- almeno una quota pari al 5% (cinque per cento) delle nuove assunzioni che si renderanno necessarie, a favore dell'occupazione femminile per il personale tecnico/amministrativo (e non per gli operai di cantiere)

Le quote si riferiscono alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Le suddette dichiarazioni da rendere da parte dell'operatore economico, già in sede di gara, diventeranno obbligazione contrattuale, in caso di aggiudicazione.

In caso di mancata dichiarazione è attivabile il soccorso istruttorio.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Rispetto all'inclusione lavorativa, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegna-

re alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, saranno applicate le penali indicate all'art.7.17.b del Capitolato normativo e tecnico.

## § 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 65% del 2% del valore complessivo di ciascun lotto, perché proporzionato alla natura ed entità delle prestazioni oggetto dell'affidamento, ai sensi del Codice, art. 106 comma 1, secondo periodo. Pertanto la garanzia dovrà essere di importo pari ad € 29.250 per il Lotto 1 e ad € 35.750,00 per il Lotto 2. Si applicano le riduzioni di cui all'art.106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto bancario intestato all'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana aperto, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria INTESA SAN PAOLO S.P.A. IBAN: IT19X0306902887100000046023, oppure tramite conto corrente postale 000012828562 IBAN: IT34W0760114000000012828562 ;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **270 giorni**, vista la durata presunta del procedimento, dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **90 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio

possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: Eco-label, Emas, Rating di legalità. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b) In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

## § 11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo negli stabilimenti ospedalieri di Santa Chiara e di Cisanello, nonché negli immobili di pertinenza dell'AOUP, è obbligatorio.

Il sopralluogo si rende necessario in ragione delle condizioni molto diversificate degli edifici nei quali gli interventi manutentivi dovranno avvenire, così come delle caratteristiche dei siti, comprese le condizioni di mobilità, nei quali detti immobili si trovano.

La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro 15 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, tramite la PAD START tramite comunicazione nella sezione dedicata alla presente gara e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato a effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il sopralluogo sarà debitamente attestato da un tecnico incaricato.

## § 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo e secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024** pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1		€ 165,00
2		€ 165,00

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara

## § 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione presentate devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n.82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 10:00 del giorno 18/05/2026** a pena di irricevibilità. START non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento su START di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD START si applica quanto previsto al § 1 del presente disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di megabyte per singolo file indicato dalla PAD. La PAD accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla PAD.

### 13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica:** una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;
- C – **Offerta economica:** una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che l'offerta è vincolante per il concorrente e che con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituenti) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **§ 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del § 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al § 0 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **sette giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta

## **§ 15 DOMANDA di PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la PAD START, nella sezione dedicata alla presente gara, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) Garanzia provvisoria
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al § 7;
- 6) documentazione per i soggetti associati (RTI, Consorzi, contratti di rete ecc...);
- 7) Dichiarazione integrazione alla domanda di partecipazione e al DGUE **MOD 1 parte A e MOD 1 parte B** ;

- 8) Dichiarazioni integrative- DGUE per consorziata / ausiliaria / cooptata **MOD 3**;
- 9) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità **ovvero**, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 10) Dichiarazione relativa al numero d'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nella sezione richiesta ovvero dichiarazione dell'intento di avvalersi del subappalto qualificante con relativa incidenza sulle prestazioni della categoria prevalente;
- 11) Patto d'integrità
- 12) Dichiarazione d'impegno di cui all'art. 102 del Codice, conforme al **MOD 2** allegato;
- 13) ricevuta avvenuto pagamento contributo ANAC
- 14) Documentazione aggiuntiva eventuale

### **15.1 DOMANDA di PARTECIPAZIONE ed eventuale PROCURA**

La domanda di partecipazione è generata sulla PAD – START ed è compilata online. Considerato il correttivo e il non perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente, in particolare le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, commi 3 e 4 del vigente Codice (es. amministratori di fatto di cui alla lett. h) del comma 3 dell'art. 94), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nei Modelli MOD 1 parte A e parte B relativi alle Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e al DGUE .

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

1. dal concorrente che partecipa in forma singola;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
3. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
4. nel caso di aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
5. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
6. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di par-

tecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

7. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- i requisiti di ordine speciale posseduti di cui al § 6 del presente disciplinare (MOD 1).
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire il rispetto delle clausole sociali di cui al § 9;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul sito dell'AOUP ai link riportati nel § 26 del presente disciplinare e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità il cui schema è scaricabile dalla documentazione di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al § 29.

Ogni domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta **imposta del valore di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

**N.B. In ordine ai requisiti speciali**, considerato che la gara è divisa in lotti con requisiti di partecipazione e criteri di selezione diversi, **le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare.**

**15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

#### **15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

#### **15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

- a. *[solo se le attività svolte rientrano in una di quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]*: di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito o, in alternativa, di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
- b. *[solo se sono state adottate misure di self-cleaning]*: di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE o in alternativa di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self clearing, indicando le motivazioni, e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- c. *[Solo in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]*:
- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....
  - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ..... da .....
- d. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]*:
- che è stato emesso il provvedimento .... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di .....
- e. *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)**
- g. di partecipare in più di una forma, ..... *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)**
- h. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente .... *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

- i. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

### **15.6 COOPTAZIONE - Art. 68 c.12 del D.Lgs. 36/2023**

Nel caso di ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ai sensi dell'art. 68 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, dovrà essere prodotto:

- il DGUE dell'impresa cooptata compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore della stessa;

- la dichiarazione dell'impresa cooptata utilizzando l'apposito modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata", disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della cooptata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello, contenente anche gli impegni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa cooptata.

L'inserimento nel sistema del DGUE e del modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata" avviene a cura del concorrente. Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario o GEIE, il DGUE e modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata" potranno essere inseriti a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario o dell'impresa mandante che ricorre alla cooptazione.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE e del modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata". L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nel modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata". Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti dell'ammontare dell'importo dei lavori che saranno a essa affidati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

### **15.7 Attestato di avvenuto sopralluogo**

Si rinvia a quanto previsto al § 11 del presente disciplinare.

**15.8 Ricevuta versamento contributo ANAC** Per la documentazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC si rinvia a quanto previsto al § 9 del presente disciplinare.

**15.9 Patto d'integrità.** Il documento, attestante l'accettazione del **patto di integrità** di cui alla delibera del Direttore Generale n. 1014 del 15/11/2016, presente nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/12, deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza ed inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero:

- in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, da parte della mandataria e delle mandanti;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte del consorzio

## § 16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella sezione dedicata all'offerta tecnica della presente gara, nella PAD START, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1° per **parametro 1 “Struttura organizzativa composta da figure professionali distinte”, sub-parametri 1.1 “Responsabile della Commessa”, 1.2 “Responsabile di cantiere”** Elenco degli **incarichi svolti negli ultimi 20 anni** ritenuti più pertinenti in relazione all'oggetto dell'appalto, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato **MOD OFF T Par.1 Figure Professionali**, scaricabile da START nella sezione dedicata alla presente gara;

2° per **Parametro 2 “Documentata disponibilità di mezzi e macchine operative messi a disposizione dell'accordo quadro”** Relazione composta da max. 4 pagine in formato A4 (Garamond, grandezza 12, interlinea 1,5) contenente elenco delle attrezzature disponibili, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato **MOD OFF T Par.2 Mezzi**, scaricabile da START nella sezione dedicata alla presente gara;

3° per **Parametro 3 “Tempi di attivazione lavori”** Relazione composta da max. 4 pagine in formato A4 (Garamond, grandezza 12, interlinea 1,5) contenente una proposta che illustri, con riferimento allo specifico criterio, modalità di lavoro e gestione delle richieste di avvio dei servizi e dei lavori, modalità di gestione delle urgenze, in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato **MOD OFF T Par.3 Tempi**, scaricabile da START nella sezione dedicata alla presente gara.

4° per **Parametro 4** sub-criterio:

4.1	<b>Possesso attestati PES, PAV, PEI</b>	Dovranno essere prodotti i relativi <b>attestati</b> Sarà valutata positivamente da parte della Commissione il possesso da parte del Concorrente di tutti e tre gli attestati. Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento, il punteggio sarà assegnato se la certificazione sarà posseduta dagli operatori economici qualificati per l'OS30, Qualora il concorrente sia costituito da un Consorzio, il punteggio sarà assegnato solamente nel caso in cui la certificazione sia posseduta sia dal consorzio che dall'impresa esecutrice degli impianti elettrici.
4.2	<b>Possesso attestati per lavori in luoghi confinati</b>	Dovrà essere prodotto <b>elenco nominativo</b> del personale in possesso dell'attestazione, con i relativi attestati.
4.3	<b>Possesso di certificazione F-GAS</b>	Dovrà essere prodotta relativa <b>certificazione</b> Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento, il punteggio sarà assegnato se la certificazione sarà posseduta dagli operatori economici qualificati per l'OS28, Qualora il concorrente sia costituito da un Consorzio, il punteggio sarà assegnato solamente nel caso in cui la certificazione sia posseduta sia dal consorzio che dall'impresa esecutrice degli impianti meccanici.

4.5	<b>Percentuale personale dipendente di età inferiore a 36 anni</b>	<b>Attestazione</b> sottoscritta, sotto la propria responsabilità, da Consulente del lavoro o Commercialista, professionisti iscritti agli albi di appartenenza, o da funzionari delegati di Patronati.
4.6	<b>Certificazione di parità di genere</b>	Dovrà essere prodotta la relativa <b>certificazione</b>

Con riferimento al **sub criterio 4.4 “Percentuale mezzi di movimentazione ...”** il punteggio sarà attribuito sulla base delle informazioni contenute nell’allegato **MOD OFF T Par.2 Mezzi**, scaricabile da START nella sezione dedicata alla presente gara

L’operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell’offerta tecnica allega, oltre all’offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

## § 17 OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella PAD START, firmata secondo le modalità del precedente **Paragrafo 15.1** e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale sull’importo stimato al netto dell’iva.  
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.
- d) la **relazione di equivalenza** delle tutele **in caso di adozione di un CCNL diverso** da quello indicato dalla stazione appaltante (nell’apposito spazio denominato “Relazione equivalenza CCNL”), con relativa documentazione probatoria.

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3.3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare, con dichiarazione allegata all’offerta economica, che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si ricorda che per i servizi tecnici lo sconto offerto in gara sarà applicato ai singoli contratti specifici limitatamente alla quota del 35 % dell’importo della prestazione, in ottemperanza all’art. 41 comma 15-bis del Codice, così come precisato all’ art. 4.2 dei Capitolati normativi della presente procedura di gara.,

## § 18 CRITERIO di AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi, attribuiti sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione previsti nel presente articolo e nel relativo allegato "Criteri di Valutazione delle offerte " (Allegato 2 del disciplinare di gara), cui integralmente si rinvia

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

## **§ 19 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **§ 20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La PAD START consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

Lo svolgimento sulla PAD della procedura garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, consentendo il completo e tempestivo tracciamento delle operazioni.

**La prima sessione di gara si terrà il giorno 18/05/2026 alle ore, come indicato nel bando di gara, con eventuale prosecuzione il giorno 19/05/2026 alle ore 10:00.**

Tale sessione, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi del precedente punto 6 "Comunicazioni" del presente disciplinare. Allo stesso modo, le eventuali successive sessioni saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma.

**Non saranno pertanto effettuate sedute pubbliche per l'apertura delle offerte.**

Tramite la piattaforma saranno altresì forniti ai concorrenti gli aggiornamenti circa la procedura

## § 21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP assistito dal seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente § 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## § 22 VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la piattaforma START ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, per ciascun lotto, all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'allegato al presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 0:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il **miglior punteggio sul prezzo**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste per le Comunicazioni sulla piattaforma START.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove per-manga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste per le Comunicazioni.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica fissata nel punteggio di **42/70 ottenuto prima della riparametrazione** di cui al punto 2.4 dell'allegato al presente disciplinare.

### **§ 23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che in base ai seguenti elementi specifici appaiono anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice:

- inadeguatezza dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con esclusione dei servizi intellettuali)
- inattendibilità degli impegni assunti ai sensi con la dichiarazione di cui all'art. 102 comma 1 del Codice

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **§ 24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dei concorrenti che, per ciascun lotto, abbiano presentato le migliori due offerte, conseguendo la prima e la seconda posizione nella graduatoria di merito.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Qualora nessuna offerta, per ciascun lotto, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

In tal caso non si potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione dell'offerta, né risarcimenti per qualsiasi causa.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01), nel caso in cui gli aggiudicatari abbiano dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al § 3.3 del presente disciplinare;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal § 9 del presente disciplinare, riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare e delle verifiche di congruità sopra descritte. L'aggiudicazione è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione i concorrenti risultati primo e secondo nella graduatoria di merito.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Il contratto è stipulato non prima di **32** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide - come da provvedimento n. prot. 240013 del 28 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

### **25.1 Controlli antimafia**

La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) .

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011

## § 25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## § 26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, al seguenti link:

Codice etico e di comportamento dell'AOUP

[https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=16064](https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=16064)

PTCP sottosezione del PIAO 2025 – 2027

[https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=623:piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-ptpc-dell-aoup&catid=199&Itemid=112](https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=623:piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-ptpc-dell-aoup&catid=199&Itemid=112).

## § 27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD START a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi..

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90, tramite la Piattaforma START.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

Competente per la gestione dell'accesso agli atti è l'U.O. Relazioni con il Pubblico (indirizzo PEC: pec-aoupisana@legalmail.it).

## **§ 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Nel caso in cui dovessero insorgere controversie sul presente appalto e non si giunga ad un accordo bonario, le stesse verranno devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pisa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

## **§ 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti, inclusi quelli raccolti tramite FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'AOUP è titolare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e ss. del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27.04.2016 - Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali ("G.D.P.R." General Data Protection Regulation) - dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti.

**Responsabile della protezione dei dati (RPD)** Consorzio Metis, Via Francesco Squartini n°42 - Pisa -56121 P.I. 01474230503 . Referente persona fisica: Avv. Filippo Castagna, via Roma, 67 -56126 – Pisa tel. 050995879 – mail [responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it](mailto:responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it); PEC: pec-aoupisana@legalmail.it

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana (START).

**Responsabile interno** del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del contratto.

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Azienda nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE) mediante presentazione di apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

Il Responsabile Unico  
del Progetto  
Ing Lucia Trillini

Allegati:

1 Doc Requisiti partecipazione

2 Doc Criteri valutazione